



# C O M U N E D I F I A N O

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 int.6 - Fax 0119254966

[www.comune.fiano.to.it](http://www.comune.fiano.to.it) - e-mail [polizia.locale@comune.fiano.to.it](mailto:polizia.locale@comune.fiano.to.it)

P.E.C.: [polizia.locale.fiano.to@pec.it](mailto:polizia.locale.fiano.to@pec.it)

Ordinanza n. 979

Anno 2021

Registro Ordinanze

Oggetto:	modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale per lavori di manutenzione della roggia comunale intubata, nei giorni 10 e 11 giugno 2021, nel tratto di Strada al Mulino del Re, alla confluenza con Via Grange.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Considerato che si rende necessario procedere a lavori di manutenzione della roggia comunale intubata, nei giorni 10 e 11 giugno 2021, nel tratto di Strada al Mulino del Re, alla confluenza con Via Grange;

Preso atto che detti lavori verranno eseguiti, per conto del Comune di Fiano, dall' Impresa Edile Casaletto Alberto, Via Rossini n. 45 Fiano, C.F. CSLLRT86A11C7220, P.IVA 10501010010.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito:

- alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso per tutti i veicoli, istituzione del divieto di transito in Strada al Mulino del Re, per i veicoli provenienti da Via Grange, e con obbligo per i residenti, in entrata ed uscita, di impegnare l'ingresso in Strada al Mulino del Re, dalla confluenza della stessa con Via Gerbidi ,dalle ore 08.00 del giorno 10 giugno 2021 alle ore 20.00 del giorno 11 giugno 2021, e comunque fino al compimento dei lavori sopra indicati;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

La regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso per tutti i veicoli, istituzione del divieto di transito in Strada al Mulino del Re, per i veicoli provenienti da Via Grange, e con obbligo per i residenti, in entrata ed uscita, di impegnare l'ingresso in Strada al Mulino del Re dalla confluenza della stessa con Via Gerbidi , dalle ore 08.00 del giorno 10 giugno 2021 alle ore 20.00 del giorno 11 giugno 2021, e comunque fino al compimento dei lavori sopra indicati;

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

**Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni e le misure urgenti attualmente in vigore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopravvenire all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35- 36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Fiano da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio; l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea, sarà da collocarsi a cura della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.

L'inosservanza della presente Ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.

## **AVVERTE CHE**

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n.241 si comunica che:

- L'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Locale di Fiano, ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento;
- Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Commissario Gianluca MANTELLI;
- Ai sensi dell'art.37/3° comma C.d.S. si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le modalità previste dall'art.74 del Regolamento C.d.S.

Fiano, li 08.06.2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

(Commissario Gianluca MANTELLI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianluca MANTELLI". It is written over the text "(Commissario Gianluca MANTELLI)" and is enclosed within a large, thin-lined oval.